

Direzione Centrale Normativa

Roma, 21.08.2014

Settore Imposte Indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Da Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti

A...CIDECA Campania...piazza IV Novembre, 4 82100 Benevento

Via Fax 082429490 Numero fogli ...5... + il presente.

OGGETTO: INTERPELLO N. ...954-364/2014. PROT. N. 109864 del 27/08/2014

Si trasmette la risposta relativa all'istanza di interpello da voi presentata.

Si prega di confermare via postafax l'avvenuta ricezione della presente.


Il Responsabile dell'Ufficio
Patrizia Russo

Patrizia Russo

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Normativa
Postafax 06/50769803

Con la presente confermo l'avvenuta ricezione dell'interpello indicato in oggetto.

data **1 SET. 2014**



AL PRESENTE FAX NON SEGUIRA' L'ORIGINALE
(Art. 6, 2° comma, L.412 del 31.12.1991)

In caso di incompleta o imperfetta ricezione contattare i seguenti numeri:
TEL 06/50545536 - POSTAFAX 06/50769803

Le informazioni contenute in questo documento possono essere riservate o confidenziali e se è protetta la diposizione in pubblico modo.
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente documento è destinato, Le invitiamo gentilmente ad informarci immediatamente.
Questo foglio utilizza non autorizzato al questo documento e chi si avvale di questo foglio è responsabile delle relative conseguenze civili e penali.

* * * Rapporto Risultato Comunicazione (1. Set. 2014 19:04) * * *

Testata Fax) CIDEK BENEVENTO

Data/Ora: 1. Set. 2014 19:03

Arch. Nr. Modo	Destinazione	Pag.	Esito	Pag. Non TX
4959 TX da memoria	0650769803	P. 1	OK	

Causa d'errore:
 E. 1) Riappeso
 E. 3) Non risp.
 E. 5) Superata

E. 2) Occupato
 E. 4) Fax scolleg.

dimensione max. E-mail

Tel. 082429490 Fax: 0824 294900
Agenzia Entrate 439 06 5076XXXX
 Direzione Centrale Normativa
 Settore Imposte Indirette
 Ufficio Registro e altri tributi indiretti
 Roma, 1.09.2014

Da Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti

A...CIDEK Campagna...piazza IV Novembre, 4 82100 Benevento
 Via Fax 082429490 Numero fogli ...5... + il presente.

OGGETTO: INTERPELLO N. ...954-364/2014, PROT. N. 109864 del 27/08/2014

Si trasmette la risposta relativa all'istanza di interpello da voi presentata.

Si prega di confermare via postafax l'avvenuta ricezione della presente.


Il Responsabile dell'Ufficio
 Patrizia Russo

Patrizia Russo

All'Agenzia delle Entrate
 Direzione Centrale Normativa
 Postafax 06/50769803
 Con la presente confermo l'avvenuta ricezione della presente istanza di interpello indicato in oggetto.
 data: 1 SET. 2014
 AI. PRESENTE FAX NON SEGUIRA' L'ORIGINALE (Art. 6, 2° comma, L.412 del 31.12.1991)

In caso di incompleta o imperfetta ricezione contattare i seguenti numeri:
 TEL. 06/50345336 - POSTAFAX 06/50769803

Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a modifiche e integrazioni senza preavviso. L'utente è tenuto a verificare la validità delle informazioni contenute in questo documento. In caso di necessità, rivolgersi al proprio ufficio di riferimento. Il presente documento è valido solo se accompagnato dal documento originale. In caso di dubbio, rivolgersi al proprio ufficio di riferimento.



Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio Registro e altri tributi indiretti

Roma,

27 AGO 2014

CIDEC CAMPANIA
C/O
PIAZZA IV NOVEMBRE 4
82100 BENEVENTO (BN)

Direzione Regionale della Campania
Via Diaz n. 11
Napoli

Prot.

OGGETTO: *Interpello 954-364/2014-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
CIDEC CAMPANIA
Codice Fiscale 95170180633
Istanza presentata il 15/05/2014

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 641 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti della Campania fa presente che con nota n. 107271 del 16 settembre 2013, in risposta all'istanza di interpello n. 954-413/2013, questa Agenzia ha chiarito che il presupposto per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 22 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, non sorge qualora a seguito dell'inoltro della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) non scaturisca alcuna iscrizione in un albo, elenco o registro che risulti abilitante per l'esercizio dell'attività.

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Via Cristoforo Colombo n. 236 00185 - CAP 00185 Roma
Tel. 06/50545469 - Fax 06/50545407 - e-mail: dc.norm.registroestrivibandiindiretti@agenziaentrate.it

AGE. AGRDC001. REGISTRO UFFICIALE. 0109864. 27-08-2014. U
Ora Ricezione 27. Ago. 11:36

In applicazione di tale principio, si chiede di confermare che la tassa sulle concessioni governative in argomento non sia dovuta in relazione alle segnalazioni inoltrate al Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio, per le attività di commercio all'ingrosso, attività di impiantistica, autoriparazione, impresa di pulizia e facchinaggio, di agente di commercio e di immobiliare.

Si chiede, inoltre, di conoscere se in relazione a dette segnalazioni deve essere corrisposta l'imposta di bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In applicazione del principio affermato da questa Agenzia in sede di risposta all'interpello n. 954-413/2013, secondo cui il presupposto per l'applicazione della tassa sulle concessioni governative, di cui all'articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, sorge solo nei casi in cui, a seguito dell'inoltro della SCIA, si proceda all'iscrizione di un soggetto in un albo o elenco avente natura abilitante all'esercizio di una determinata professione, arte o mestiere, la Confederazione istante ritiene che per le SCIA inviate per le attività oggetto del quesito non sia dovuta la tassa sulle concessioni governative.

L'istante fa presente, infatti, che le SCIA in argomento hanno natura di "mera dichiarazione di inizio attività nell'ambito di applicazione dell'articolo 19 della legge 241/1990 non avente natura abilitante".

A parere dell'istante, detta segnalazione non è, inoltre, assoggettabile al pagamento dell'imposta di bollo, per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si osserva che l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, (come

modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122) stabilisce che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriali, commerciali o artigianali il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (...) è sostituito da una segnalazione dell'interessato."

Tale previsione trova applicazione anche per le attività di commercio all'ingrosso, di impiantistica, di autoriparazione, di imprese di pulizia, di facchinaggio, di agente di commercio e di immobiliare oggetto del presente quesito.

Fatta tale premessa, per quanto attiene all'applicazione dell'imposta di bollo, disciplinata dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642, si osserva che con la risoluzione 5 luglio 2001, n. 109, la scrivente ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle denunce di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che le stesse "... sono (...) da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo."

Con la risoluzione n. 24 del 8 aprile 2013 questa Agenzia ha, inoltre, affermato che stante la sostituzione della DIA con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "... le conclusioni raggiunte dall'amministrazione finanziaria con riferimento alla dichiarazione di inizio attività devono ritenersi applicabili, alla luce delle modifiche introdotte con il citato articolo 49 della legge n. 122 del 2010, anche alla SCIA che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo".

Coerentemente con i chiarimenti già forniti, si precisa, dunque, che per le SCIA inviate alle Camere di Commercio anche in relazione alle attività oggetto del presente quesito non è dovuta l'imposta di bollo.

Con riferimento alle tasse sulle concessioni governative, si rammenta che ai sensi dell'articolo 22, della tariffa ammessa al citato d.P.R. n. 641 del 1972, è dovuta la tassa

sulle concessioni governative per le "iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 ...".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l'"Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)".

La tassa in questione è dovuta, dunque, come chiarito nella risposta resa all'interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.

La riferimento al quesito posto, si osserva che, a seguito dell'inoltro della dichiarazione che contiene la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il soggetto che intende esercitare un'attività tra quelle "regolamentate" viene iscritto nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di stabilire la natura abilitante o meno della iscrizione nel registro delle imprese, la scrivente ha ritenuto opportuno formulare una apposita richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo economico (MISE).

Il MISE, con nota prot. n. 125591 del 24 luglio 2014 ha osservato che "... I ruoli o elenchi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle (...) attività. (...). In sostanza (...) il nuovo imprenditore certifica ed auto-certifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all'amministrazione (...) di avviare immediatamente l'attività stessa; (...)" . Con la medesima nota il MISE ha chiarito, altresì, che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che "non abilita il soggetto ad iscriversi all'esercizio dell'attività".

Stante quanto dichiarato dal Ministero dello sviluppo economico si ritiene che l'iscrizione nel registro delle imprese, così come quella nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività non abbia natura abilitante.

954-3042014

Ora Ricezione 27. Ago. 11:36

sulle concessioni governative per le "iscrizioni riguardanti le voci della tariffa sopresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 ...".

Tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22 individua l'"Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)".

La tassa in questione è dovuta, dunque, come chiarito nella risposta resa all'interpello n. 954-413/2013 del 16 settembre 2013, ogni volta che dall'inoltro di una SCIA scaturisca un'iscrizione abilitante all'esercizio di un'attività.

La riferimento al quesito posto, si osserva che, a seguito dell'inoltro della dichiarazione che contiene la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il soggetto che intende esercitare un'attività tra quelle "regolamentate" viene iscritto nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di stabilire la natura abilitante o meno della iscrizione nel registro delle imprese, la scrivente ha ritenuto opportuno formulare una apposita richiesta di parere al Ministero dello Sviluppo economico (MISE).

Il MISE, con nota prot. n. 125591 del 24 luglio 2013 ha osservato che "... I ruoli o elenchi sono stati sostituiti dalla diretta iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle (...) attività. (...). In sostanza (...) il nuovo imprenditore certifica ed auto-certifica di avere i requisiti richiesti dalla legge e segnala all'amministrazione (...) di avviare immediatamente l'attività stessa; (...)" . Con la medesima nota il MISE ha chiarito, altresì, che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti e che "non abilita il soggetto ad iscriversi all'esercizio dell'attività".

Stante quanto dichiarato dal Ministero dello sviluppo economico si ritiene che l'iscrizione nel registro delle imprese, così come quella nel REA dei dati relativi ai soggetti fisici abilitati allo svolgimento delle citate attività non abbia natura abilitante.

954-3642014

Ora Ricezione 27. Ago. 11:36

+39 06 5076XXXX

all'esercizio delle relative attività.

Conseguentemente in relazione alle iscrizioni delle attività in argomento non è dovuta la tassa sulle concessioni governative.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.



IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Di Biase